



COMUNE DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO

CONSULTE DI FRAZIONE

INDICE

REGOLAMENTO CONSULTE DI FRAZIONE.....	3
ART.1.....	5
CONSULTE DI FRAZIONE.....	5
ART. 2.....	5
FINALITA'.....	5
ART.3.....	6
COMPITI E FUNZIONI.....	6
ART.4.....	6
COMPOSIZIONE.....	6
ART. 5.....	7
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.....	7
ART. 6.....	7
DIRITTO DI INFORMAZIONE.....	7
ART. 7.....	8
DIMISSIONI DECADENZA E DECESSO.....	8
ART. 8.....	8
CONVOCAZIONI.....	8
ART. 9.....	8
FUNZIONI DEL PRESIDENTE.....	8
ART. 10.....	9
CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE.....	9
ART. 11.....	9
PROCEDURA DELLE SEDUTE.....	9

ART.1

CONSULTE DI FRAZIONE

Al fine di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini all'Amministrazione locale e di sviluppare la valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e turistiche delle Frazioni, ai sensi dell'art.3 dello Statuto Comunale , sono istituite le seguenti Consulte di Frazione :

CONSULTA FRAZIONE DI BACOLI

CONSULTA FRAZIONE DI MISENO - MILISCOLA

CONSULTA FRAZIONE DI BAIA

CONSULTA FRAZIONE DI FUSARO - CUMA

CONSULTA FRAZIONE DI CAPPELLA - TORREGAVETA

L'individuazione o la soppressione di nuove zone è compito esclusivo del Consiglio Comunale, il quale può apportare parziali modifiche alle vie comprese nelle singole zone.

ART. 2

FINALITA'

Le Consulte delle Frazioni, indispensabili per stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica di Bacoli, sono organismi con funzioni consultive e di coordinamento per la formazione e presentazione di istanze, petizioni e proposte, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell'ambito territoriale. Esse sono istituiti la cui funzione è rivolta all'individuazione di quei problemi propri delle specificità territoriali delle frazioni, ed a favorire la presenza dei cittadini alla formazione delle decisioni.

Assicurano un rapporto costante, diretto ed articolato fra Comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.

Esse hanno il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione; le Consulte possono disporre analisi e ricerche, anche con l'apporto delle professionalità dell'Ente.

ART.3

COMPITI E FUNZIONI

Le Consulte di Frazioni :

- a) nell'ambito della stesura e modifica dello Statuto e dei Regolamenti, se richiesto, formulano proposte attinenti il decentramento e la partecipazione locale;**
- b) propongono metodi di studi e di analisi per un'adeguata conoscenza delle situazioni e dei problemi delle Frazioni eventualmente formulando proposte d'intervento;**
- c) propongono attività di integrazione, aggregazione e di promozione sociale e culturale;**
- d) promuovono iniziative finalizzate a valorizzare le risorse storiche, culturali e ambientali delle Frazioni;**
- e) coordinano e promuovono, nell'ambito locale, la pubblicizzazione di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione che interessano direttamente le Frazioni;**
- f) forniscono indicazioni per rendere adeguatamente accessibili ai residenti delle Frazioni, le strutture ed i servizi pubblici;**
- g) valorizzano l'identità collettiva della cittadinanza delle Frazioni;**
- h) esprimono pareri consultivi ed orientamenti non vincolanti, concernenti le Frazioni, prioritariamente in merito alla:
-programmazione degli interventi pubblici;
-gestione dei servizi alla persona;
-pianificazione del territorio e delle risorse;**
- i) svolgono, in generale, attività consultiva per quanto attiene ai problemi ed alle prospettive delle Frazioni.**

Le Consulte delle Frazioni osservano inoltre le medesime finalità e funzioni delle altre Consulte secondo il regolamento generale (art.23).

ART.4

COMPOSIZIONE

Tutti i componenti devono essere residenti nelle zone appartenenti alla Consulta assegnata.

Le Consulte di cui all'art.1, sono così composte:

1 rappresentante designato dalla maggioranza consiliare ed 1 rappresentante della minoranza.

1 rappresentante più un supplente per ogni associazione o libera forma associativa, cooperative sociali con sede nella Frazione e iscritta all'albo del Comune di Bacoli.

1 rappresentante più un supplente rispettivamente per i consigli di circolo e di istituto con plesso nella Frazione.

1 rappresentante per ogni ordine professionale.

2 rappresentanti più 2 supplenti dei centri sociali con sede nella Frazione.

1 rappresentante della Pro-loco

1 rappresentante di ogni associazione di categoria.

Non possono essere nominati : i Consiglieri Comunali, i dipendenti comunali, gli amministratori ed i dipendenti di Enti o società sottoposti a vigilanza del Comune.

La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza del componente della Consulta.

ART. 5

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Comunale istituisce con propria deliberazione le Consulte delle Frazioni, che restano in carica fino alla durata del mandato conferito allo stesso Consiglio Comunale.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, esse esplicano la loro attività sino a che non siano convocati i comizi elettorali.

Il Presidente del Consiglio Comunale convoca, in prima seduta, le Consulte istituite, le quali eleggono il Presidente, vice Presidente e Segretario. Successivamente è il Presidente a convocare la Consulta ed a predisporre il relativo ordine del giorno.

L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e con la presenza di almeno la metà dei componenti della Consulta. Ogni membro può esprimere una sola preferenza. Viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il più giovane. Il secondo che ha ottenuto il maggior numero di voti viene proclamato vice Presidente, il terzo Segretario.

Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta almeno ogni tre mesi, al fine di dare continuità al lavoro di studio e programmazione, attività proprie della Consulta.

La riunione è valida, se interviene la maggioranza dei membri che compongono la Consulta.

Di ogni seduta è compilato un verbale a cura del Segretario o di un membro delegato dal Presidente.

Più Consulte possono decidere di riunirsi tra loro quando devono trattare argomenti di comune interesse. L'adunanza è presieduta dal presidente più giovane di età.

ART. 6

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Le consulte delle Frazioni hanno diritto di ottenere dagli organi amministrativi del Comune notizie, informazioni e copie degli atti riguardanti la Frazione o necessari per lo svolgimento dei loro compiti.

Le copie verranno rilasciate gratuitamente.

Le richieste sono avanzate al Sindaco a cura del Presidente della Consulta di Frazione.

L'esito delle richieste, integrato da eventuali osservazioni o dai motivi di eventuali ritardi nell'inoltro della risposta, viene comunicato dal Sindaco, sentiti gli uffici settorialmente competenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 7

DIMISSIONI DECADENZA E DECESSO

Le dimissioni sono presentate al Presidente della Consulta, che nel termine di 3 giorni provvederà a trasmetterle al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

La perdita dei requisiti richiesti dall'art.3 del regolamento, comporta la decadenza dalla Consulta.

In caso di dimissioni, decadenza e decesso di un componente della Consulta, il Consiglio Comunale provvede alla relativa sostituzione con proprio atto integrativo.

ART. 8

CONVOCAZIONI

Le convocazioni delle Consulte, successive alla prima, sono fatte dal Presidente tramite lettera e contengono l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno; devono pervenire ai vari componenti almeno 3 giorni prima dell'adunanza e 24 ore prima in caso di motivata urgenza .

Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta, su richiesta di 1/3 dei componenti, entro un termine di 20 giorni.

L'ordine del giorno viene trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, che curerà, attraverso la Segreteria Generale, la notifica delle Convocazioni, nonché la comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ART. 9

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Consulta :

-Convoca e presiede le Consulta

-Predispone l'ordine del giorno delle riunioni, rispettando anche le richieste scritte pervenutegli dall'Amministrazione Comunale e dai Consiglieri Comunali

-Trasmette al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale copia dei verbali delle riunioni.

-Rappresenta la Consulta

-In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

ART. 10

CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE

Il Presidente resta in carica per tutta la durata della Consulta della Frazione, salvo in caso di decesso, dimissioni, revoca o subentrata incompatibilità o decadenza.

Le dimissioni sono presentate dallo stesso al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

La subentrata incompatibilità o decadenza del Presidente, dovranno essere comunicate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, da parte del Segretario, entro 3 giorni dalla presa d'atto da parte della maggioranza dei componenti della Consulta.

Il Presidente può essere revocato per gravi motivi. La revoca è disposta dalla Consulta con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei componenti designati, ed alla presenza di un funzionario del Comune designato dal Sindaco.

Il provvedimento di revoca adottato con le modalità di cui sopra, è formalmente trasmesso dal Segretario della Consulta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale entro 3 giorni dall'adozione

ART. 11

PROCEDURA DELLE SEDUTE

Le sedute delle Consulte sono pubbliche e si svolgono nelle rispettive Frazioni in locali di proprietà del Comune.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti designati.

Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del Segretario o in sua assenza da un membro designato dal Presidente, che deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione delle decisioni o proposte intraprese con eventuali votazioni.

Copia del verbale viene trasmesso entro 20 gg. al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale che la inoltra ai Capigruppo Consiliari.

Le sedute sono presiedute dal Presidente.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Antimo Farro